

Consiglio della Regione Toscana

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma, 21 -22 settembre 2006

Ricorsi alla Corte Costituzionale delle regioni ordinarie

A cura di:

D.ssa Beatrice Pieraccioli

## CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 69 del 14 giugno 2006 (GU 28/06).

Materia: Ambiente

Limiti violati: artt. 11, 76, 117 e 118 e 119 Cost., violazione del principio di leale collaborazione

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto del ricorso: Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)

Annotazioni: Con il d.lgs in oggetto il governo ha dato attuazione alla legge delega 15 dicembre 2004, n. 308, recante "Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione", elaborando un testo unico comprendente tutte le norme in materia ambientale e cioè: le norme concernenti gli aspetti della valutazione degli effetti sull'ambiente di piani o programmi (VAS), di progetti od opere (VIA) e l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC); le norme in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche; le norme in materia di rifiuti e bonifiche; le norme in materia di tutela dell'aria; ed infine, le norme in materia di tutela risarcitoria per il danno dell'ambiente.

Restano escluse da detto testo unico la gestione delle aree protette nonché la conservazione e l'utilizzo sostenibile delle specie protette di flora e fauna, le quali continuano ad essere disciplinate dalle specifiche normative di riferimento. La regione Toscana impugna la normativa suddetta in quanto lesiva dell'autonomia legislativa delle Regioni; infatti la materia disciplinata riguarderebbe profili non solo attinenti la tutela dell'ambiente, ma anche materie soggette alla competenza legislativa concorrente e residuale delle regioni, quali la materia del governo del territorio, la tutela della salute, la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, l'agricoltura e lo sviluppo economico.

A tal proposito si richiama l'orientamento della Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. sent. 307/2003, 407/2002, 222/2003, 62/2005 e 203/2005) che ha chiarito che la materia della tutela dell'ambiente coinvolge profili aventi un'incidenza su una pluralità di interessi ed oggetti che non ricadono nell'esclusiva competenza statale, ma attengono anche a molteplici ambiti di competenza regionale; la materia dell'ambiente, "più che una materia in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare standard di protezione uniformi validi in tutte le regioni e non derogabili da queste, ciò non elude affatto la possibilità che le leggi regionali, emanate nell'esercizio della 'potestà concorrente o di quella residuale possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale.

Pertanto l'intervento statale del legislatore statale dovrebbe svolgersi nel rispetto delle prerogative delle regioni costituzionalmente garantite,

assicurando alle stesse un ruolo primario anche in considerazione del delicato intreccio tra diverse materie, di competenza statale e regionale.

Il decreto in questione, invece, non sembrerebbe raccordarsi con il nuovo quadro costituzionale e sotto molti aspetti le competenze regionali risulterebbero compresse (anche rispetto al quadro normativo di riferimento antecedente la riforma del Titolo V, ed in particolare al riparto di funzione delineato dal d.lgs. 112/1998); inoltre sotto molti profili sarebbe in contrasto con la normativa comunitaria in materia di ambiente; tutto ciò in violazione degli artt. 11, 76, 117, 118 e 119 Cost. ed in generale dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e di leale collaborazione.

Andando ad esaminare nel dettaglio i motivi di impugnazione, si premette che la normativa impugnata è particolarmente complessa ed articolata e di conseguenza particolarmente complessi sono i gravami che vengono mossi dalla regione. Non potendo, per ovvi motivi, in queste note esaminare nel dettaglio ciascuno di essi, si prendono in considerazione quelli che ci sono apparsi più rilevanti, rinviando alla lettura del ricorso per un quadro più esauriente.

Un primo tipo di gravame riguarda la violazione del principio di leale collaborazione.

Da questo punto di vista la regione Toscana contesta l'illegittimità delle norme contenute nella prima e seconda parte del decreto: si tratta di disposizioni essenzialmente di carattere tecnico che disciplinano i procedimenti di valutazione strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC).

Tali disposizioni vengono impuginate per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto le Regioni risultano del tutto escluse dalla determinazione dei criteri in questione, nonostante che l'applicazione concreta di tali criteri incida sulle competenze regionali in materia di: governo del territorio, tutela della salute e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Trattandosi della disciplina di aspetti che incidono sotto molteplici profili con l'esercizio di funzioni attribuite alle regioni, l'intervento statale, a maggior ragione attraverso atti amministrativi quali sono i regolamenti, sarebbe ammissibile soltanto nei termini e alle condizioni stabilite dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 303/2003 e cioè prevedendo adeguati meccanismi concertativi con le regioni.

In particolare con la sentenza n. 383/2005 la Corte Costituzionale ha sottolineato che l'esercizio da parte "dello Stato di un delicato potere amministrativo, per di più connesso con una molteplicità di altre funzioni regionali, quanto meno in tema di tutela della salute e di governo del territorio, deve essere accompagnato dalla previsione di un'intesa in senso forte tra gli organi statali e le regioni e le province autonome direttamente interessate (...). La sicura diretta incidenza sul territorio e quindi sui relativi poteri regionali, rende costituzionalmente obbligata la previsione di un'intesa in senso forte fra gli organi statali ed il sistema delle autonomie territoriali rappresentato in sede di conferenza unificata".

La mancata previsione di un coinvolgimento regionale comporterebbe quindi la violazione degli artt. 117 e 118 Cost. e del principio di leale collaborazione, in quanto le regioni risulterebbero del tutto escluse dalla determinazione dei criteri in esame, benché l'applicazione concreta di detti criteri incida

incontestabilmente sulle competenze regionali in materia di governo del territorio, tutela della salute e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

Un secondo tipo di gravame concerne alcuni articoli collocati nella parte terza del decreto contenenti le norme in materie di difesa del suolo e lotta alla desertificazione.

Secondo la parte ricorrente tali norme, in quanto attinenti alla difesa del suolo, rientrano nella materia governo del territorio, soggetta a potestà legislativa concorrente e in cui lo Stato, quindi, può dettare i principi fondamentali cui devono attenersi le regioni nell'elaborazione delle proprie normative.

Invece questa sarebbe una delle parti del decreto maggiormente lesiva della competenza regionale in materia di governo del territorio, poiché le disposizioni in essa contenute, dettando una disciplina puntuale, andrebbero ad incidere sulla pianificazione territoriale e sugli atti di programmazione regionale.

Le contestazioni più decise riguardano la soppressione delle Autorità di bacino e l'istituzione delle Autorità di bacino distrettuale, con conseguente nuova delimitazione dei bacini distrettuali.

L'art. 63 sopprime le vigenti autorità di bacino e prevede che in ogni distretto idrografico sia istituita l'Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico, i cui organi sono il segretario generale, la segreteria tecnico operativa, la conferenza istituzionale permanente e la conferenza operativa di servizi; dispone che con d.p.c.m saranno definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione o il trasferimento del personale e delle risorse patrimoniali e finanziarie dalle vecchie autorità ai nuovi organismi; disciplina le competenze e il funzionamento degli organi suddetti.

Le suddette disposizioni, ad avviso della regione Toscana ledono le attribuzioni regionali in materia di difesa del suolo e quindi di governo del territorio che l'art. 117 attribuisce alla potestà legislativa concorrente e in cui quindi deve potersi applicare la disciplina regionale emanata in attuazione dei principi stabiliti dal legislatore statale; le stesse violano altresì l'art. 118 cost. perché non prevedono adeguati e sufficienti meccanismi concertativi idonei a compensare l'interferenza della disciplina in ambiti materiali riservati alle regioni, come appunto, è per il governo del territorio e la difesa del suolo ivi rientrante.

Infatti sono state soppresse le autorità di bacino di rilievo nazionale istituite con la legge 183/1989 che rappresentavano gli organismi di leale collaborazione tecnica ed istituzionale tra lo stato e le regioni; in loro vece sono state istituite le autorità di bacino distrettuale, organismi burocratici, emanazione diretta del Ministero dell'ambiente, in cui le regioni partecipano con rappresentanti in seno alla conferenza istituzionale e alla conferenza operativa; poiché le suddette conferenze decidono a maggioranza l'incisività del ruolo regionale è condizionato dal numero dei rappresentanti espressi dalle regioni, rispetto alla cospicua presenza di rappresentanti statali (sette).

Il rispetto delle attribuzioni regionali in materia di governo del territorio richiederebbe o che le autorità di bacino si limitassero a dettare criteri ed indirizzi generali per la difesa del suolo, che poi le regioni dovrebbero disciplinare nella propria legislazione e negli atti della pianificazione territoriale, ovvero, che almeno nelle autorità di bacino vi fosse sempre una paritaria partecipazione regionale, tale da rendere effettiva la possibilità delle

regioni di incidere sulle decisioni interferenti con l'assetto territoriale regionale, in applicazione del principio di leale collaborazione.

L'impugnato art. 63 sarebbe inoltre incostituzionale per violazione dell'art. 76 Cost, in quanto non rispetta i principi della delega: a tal proposito, la legge 308/2004 delegava il governo ad emanare decreti di riordino, coordinamento od integrazione e quindi a redigere testi unici compilativi e ricognitivi per il coordinamento e la semplificazione delle norme di settore; stabiliva altresì che i decreti legislativi avrebbero dovuto rispettare i principi e le norme comunitarie nonché le competenze per materia delle amministrazioni statali, oltre alle attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite dall'art. 117 Cost, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Le disposizioni impugnate invece apportano modifiche sostanziali alla disciplina vigente perché attribuiscono nuove competenze alle nuove autorità di bacino e ridelimitano i bacini idrografici violando pertanto i principi della delega.

Per quanto riguarda le sezioni seconda e terza della parte terza del decreto concernenti rispettivamente la tutela delle acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche e l'organizzazione del servizio idrico integrato, si segnala la eccezione di incostituzionalità sollevata sia in relazione agli artt. 117 e 118 che in relazione all'art. 119 Cost.

In particolare, per quanto riguarda l'art. 119, il comma 5 dell'art. 75 impone alla regione di assicurare la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato di qualità delle acque, nonché di trasmettere al dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) una serie di dati conoscitivi e di informazione relativi all'attuazione del d.lgs. 152/2006. Per ottemperare a tutti questi obblighi le regioni devono attivare azioni dirette ad effettuare indagini conoscitive sullo stato di qualità delle acque, nonché azioni dirette al monitoraggio e alla elaborazione dei dati e delle informazioni acquisite, il tutto con notevoli oneri a carico delle regioni stesse.

La parte ricorrente pertanto, considerato che i suddetti obblighi informativi non sono collegati a funzioni proprie delle regioni ma sono esplicazione della potestà legislativa dello stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s) deduce che essi debbano essere assunti dalla regione in attuazione del principio di collaborazione, però eccepisce che il legislatore statale non ha accompagnato l'imposizione di tali obblighi informativi con l'individuazione delle risorse necessarie a farvi fronte; e ciò in palese violazione dell'art. 119 Cost.

L'art. 119 comma 5 della Cost. dispone, infatti, che "per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni lo stato destina risorse aggiuntive" a favore di Comuni, province, città metropolitane e regioni.

Si fa presente che, ad oggi, il d.lgs. 152/2006 è stato impugnato anche dalle seguenti regioni: Emilia-Romagna (nn. 56 e 73), Calabria (n. 68), Piemonte (n. 70) Umbria (n. 72), Liguria (n. 74), Campania (n. 78), Marche (n. 79), Basilicata (80). Alcune di queste regioni hanno chiesto, in via cautelare, alla C.C. la sospensione urgente di alcuni articoli del provvedimento.

## CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 65 del 16 maggio 2006 (GU 23/06).

Materia: Agriturismo

Limiti violati: artt. 117 e 118 Cost.

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto del ricorso: Legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo)

Annotazioni: la Regione Toscana impugna la legge in oggetto in quanto invasiva della propria sfera di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'art. 117, quarto comma: nel quadro della ripartizione delle competenze normative fra stato e regioni derivante dalla riforma costituzionale del titolo V, la materia agriturismo infatti deve essere ricondotta nell'ambito delle materie innominate per le quali il quarto comma dell'art. 117 Cost. attribuisce alla regione competenza esclusiva. In tale ambito ricadrebbero, del resto, tutte le materie dirette al sostegno dell'attività produttiva, l'agricoltura ed il turismo (delle quali l'agriturismo rappresenta una specifica interazione).

Questo non escluderebbe che lo Stato possa disciplinare quegli aspetti, rilevanti nell'ambito dell'attività agrituristica che sono demandati alla propria competenza normativa esclusiva (ad esempio alcuni aspetti fiscali) o per i quali esso conserva una potestà legislativa limitata alla previsione di principi fondamentali: è il caso ad esempio delle disposizioni in materia di tutela della salute e alimentazione e di governo del territorio. Tuttavia questi aspetti non potrebbero consentire una normazione statale che vada oltre gli specifici limiti di ogni materia (se il legislatore statale deve dettare solo principi fondamentali non può scendere nel dettaglio) e dall'altro lato l'insieme dei modesti interventi legislativi che allo Stato competono rispetto a questo settore non potrebbe in nessun modo portare all'adozione di un intervento organico in materia di agriturismo.

Va detto inoltre che nella regione Toscana vige da tempo una compiuta normativa regionale in materia di agriturismo (l.r. 23/672003, n. 30 modificata dalla l.r. 28/5/2004, n. 27 e dalla l.r. 3/01/2005 e regolamento attuativo d.p.g.r 3 agosto 2003, n. 30) volta a disciplinare tutti gli aspetti rilevanti del settore, disciplina che verrebbe ad essere incisa dalla legge statale oggetto dell'impugnativa.

Si segnala che analoga impugnativa è stata promossa dalla Regione Lazio con ricorso n. 64/2006.

## CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 58 del 3 maggio 2006 (GU 23/06).

Materia: stupefacenti e sostanze psicotrope

Limiti violati: artt. 117 e 118 Cost.

Ricorrente: Regione Toscana

Oggetto del ricorso: decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in Legge 21 febbraio 2006, n. 49 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 390).

Annotazioni: Preliminarmente la Regione Toscana impugna alcune disposizioni (artt. 4 octies, 4 quaterdecies e 4 quinquiesdecies) che sono state inserite nel decreto legge con la legge di conversione, senza essere state preventivamente sottoposte all'esame della conferenza stato regioni per l'espressione del parere di competenza, e quindi in violazione del principio di leale collaborazione.

Le stesse disposizioni vengono poi impugnate dalla la Regione Toscana per contrasto con gli artt. 117, 118 e 119 Cost.

L'art. 4 quaterdecies nel disporre un regime di parità fra strutture pubbliche e private, affida alle strutture private tutti i compiti che, in base alle previgenti disposizioni in materia erano, viceversa, riservate alle strutture del servizio pubblico. Fra tali compiti sono annoverati la individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione, l'elaborazione di un programma terapeutico nonché l'attuazione e la verifica di detto programma.

Fino all'emanazione di tale legge, in base alla legislazione nazionale vigente ed ai successivi atti d'attuazione regionali, l'ingresso in strutture private per il recupero di soggetti tossicodipendenti veniva disposta dai SERT, previa approvazione di uno specifico programma di riabilitazione e di reinserimento sociale. Con la norma in esame invece si sancisce l'ingresso diretto nelle strutture private che, senza alcun filtro di medici o di strutture del SSN, vengono abilitate a fare sia la diagnosi che la programmazione riabilitativa sia l'esecuzione dei programmi dei soggetti che ad esse si rivolgono. Tale previsione legislativa sarebbe, secondo la regione ricorrente, in contrasto con i principi sanciti dalla vigente legislazione sanitaria in materia (richiamati anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 416/1995) secondo cui l'erogazione delle prestazioni, soggette a scelta della struttura o dei professionisti eroganti, è "subordinata all'apposita prescrizione, proposta o richiesta compilata sul modulario del servizio sanitario nazionale dal medico di fiducia dell'interessato".

La suddetta norma comporterebbe una palese violazione dell'autonomia di spesa delle regioni. Queste ultime vedrebbero, infatti, compressa la funzione

normativa e di programmazione delle attività di prevenzione cura e riabilitazione delle tossicodipendenze, in quanto una volta che l'utente si rivolge autonomamente alla struttura privata senza la necessità di alcuna prescrizione del SSN, resterebbe ad esse accollata la spesa per le prestazioni che vengono decise dalle strutture private, che riceveranno poi il corrispettivo per le prestazioni erogate.

Altra norma impugnata è l'art. 4 quinquiesdecies di modifica dell'art. 116 del testo unico di cui al d.p.r. 309/1990 rubricato "Livelli essenziali relativi alla libera scelta dell'utente e ai requisiti per l'autorizzazione delle strutture private" per violazione degli artt. art. 117, secondo comma, lett. m). e 118 Cost..

La norma, secondo quanto sostenuto dalla regione Toscana, andrebbe a comprimere la potestà legislativa nonché l'attività di programmazione regionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza in quanto il legislatore nazionale, dopo aver deciso quali sono i soggetti pubblici e privati diversi dagli organismi del servizio sanitario nazionale abilitati ad operare nel settore delle tossicodipendenze, e quali amplissimi compiti siano dagli stessi svolti, fissa in modo dettagliato i requisiti, soggettivi ed oggettivi, che tali soggetti devono possedere.

Al terzo comma determina poi in modo tassativo le condizioni che possono giustificare il diniego dell'autorizzazione. Rinvia infine alla disciplina regionale esclusivamente "le modalità di accertamento e certificazione dei requisiti indicati al comma 2 e le cause che danno luogo alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione".

Come si vede, la competenza legislativa regionale sarebbe relegata a ruolo di mera esecuzione di una normativa compiutamente definita a livello statale.

La necessità di imporre alle regioni l'obbligo di assicurare quale livello essenziale delle prestazioni la libera scelta di ogni singolo utente, posta a giustificazione dell'intervento legislativo, fa sì che la norma non sia comunque conforme al dettato costituzionale poiché la libera scelta non può, secondo la regione ricorrente, costituire un "livello essenziale delle prestazioni".

Risulterebbe inoltre violato l'art. 118 Cost.: le norme in esame, non attenendo ai livelli essenziali delle prestazioni, delineano un nuovo modello organizzativo completamente diverso da quello previgente, con evidente violazione dell'autonomia organizzativa dei servizi di competenza regionale nonché della potestà di programmazione nel settore sanitario.

Si segnala che la legge 49/2006 sulle tossicodipendenze è stata impugnata dalla regione Emilia Romagna (ric. N. 60/2006), Liguria (ric. N. 61), Piemonte (ric. N. 62/2006) e Umbria (ric. N. 63).



## CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 54 del 19 aprile 2006 (GU 20/06).

Materia: Sanità pubblica

Limiti violati: artt. 117 e 118 Cost.

Ricorrente: Regione Campania

Oggetto del ricorso: Legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali).

Annotazioni: La regione Campania impugna l'art. 2, comma 5 della legge in oggetto che, integrando la disciplina prevista dal d.lgs. n. 502/1992, introduce ulteriori requisiti per gli aspiranti direttori generali, in particolare l'aver espletato "mandato parlamentare di senatore o deputato della repubblica nonché di consigliere regionale".

L'intervento legislativo in oggetto sarebbe afflitto da una serie di vizi di legittimità; in particolare la ricorrente lamenta la violazione della sfera di competenza regionale in materia di ordinamento degli uffici ed enti amministrativi dipendenti dalla regione in quanto il legislatore nazionale interviene sui meccanismi operativi e di funzionamento della aziende sanitarie locali, le quali possono definirsi correttamente Enti regionali, in quanto costituiti, indirettamente gestiti e controllati dalla regione, sulla base degli obiettivi fissati dalla medesima.

Si tratterebbe, dunque, della organizzazione di amministrazioni che dalla regione dipendono e di conseguenza la materia andrebbe ascritta a quelle appartenenti alla competenza della regione ai sensi del IV comma dell'art. 117 Cost..

A conclusioni non dissimili, si perverrebbe laddove si volesse privilegiare, nella qualificazione dell'intervento, l'aspetto sanitario e dunque si ritenesse che tale organizzazione sia in qualche modo attratta nell'ambito della materia "tutela della salute". La normativa statale, fatti, sarebbe illegittima in quanto non esprimerebbe un principio, ma una disposizione autoapplicativa che non lascia spazio, anche limitato, ad una scelta regionale diversamente modulata, attraverso una ipotetica normazione ulteriore, richiedendo la disciplina solo un'attività materiale di esecuzione.

## CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 67 del 7 giugno 2006 (GU 25/06).

Materia: Amministrazione pubblica

Limiti violati: art. 117, comma secondo, lett. g) Cost.

Ricorrente: Presidente del consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: Legge Regione Puglia 3 aprile 2006, n. 7 (Iniziativa di promozione e solidarietà per contrastare la criminalità comune organizzata: strumenti antiusura ed antiracket)

Annotazioni: La legge in oggetto prevede e disciplina forme di intervento regionale in funzione preventiva e di solidarietà nella lotta alla criminalità comune ed organizzata, con particolare riferimento alla criminalità organizzata ed a quella collegata ai fenomeni dell'estorsione e dell'usura, allo scopo, assunto dalla regione, di realizzare lo sviluppo sociale ed economico del territorio pugliese.

Fra gli strumenti operativi previsti, in particolare, l'art. 11, istituisce la Consulta regionale delle organizzazioni antiracket ed antiusura, denominata "Consulta delle associazioni" e stabilisce, al primo comma, che essa sia composta, fra gli altri, dal coordinatore delle Prefetture".

La disposizione in questione sarebbe illegittima in quanto invasiva della sfera di competenza legislativa esclusiva dello Stato prevista dall'art. 117, comma secondo, lett. g) in tema di ordinamento e di organizzazione amministrativa dello Stato, in virtù della qual compete in via esclusiva allo Stato la previsione e la disciplina degli organi in cui è articolata l'amministrazione statale, della composizione, delle funzioni e delle modalità di funzionamento degli organi medesimi.

## CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE N. 77 del 20 giugno 2006 (GU 33/06).

Materia: Imposte e tasse

Limiti violati: artt. 117, comma secondo, lett. e) e 119 Cost.

Ricorrente: Presidente del consiglio dei ministri

Oggetto del ricorso: legge regione Piemonte 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006)

Annotazioni: Il governo impugna gli artt. 2 e 3 della legge finanziaria per il 2006 della Regione Piemonte per violazione degli art. 117, comma 2, lett. e) e 119 Cost.

La prima disposizione stabilisce un'esenzione dal pagamento dell'IRAP per le aziende della filiera avicola; la seconda prevede una articolata modulazione dell'ammontare della tassa automobilistica in funzione del numero di kw del veicolo.

In riferimento all'art. 2 il ricorrente sostiene che l'IRAP debba senza ombra di dubbio considerarsi un tributo statale con la conseguenza che la disciplina sostanziale dell'imposta rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali ex art. 117, comma 2, lett. e) Cost, dovendo correlativamente escludersi una qualsiasi competenza normativa delle regioni nel dettare una disciplina comunque modificativa di quella posta dal legislatore statale ed allo stesso riservata in via esclusiva.

Stesso ragionamento vale, ad avviso del Governo, in materia di tassa automobilistica in cui il legislatore statale, pur attribuendo alle regioni il relativo gettito ed un limitato potere di variazione dell'importo originariamente stabilito, oltre che l'attività amministrativa concernente la riscossione, i rimborsi, il recupero della tassa stessa e l'applicazione delle sanzioni, ha mantenuto ferma la disciplina per ogni altro aspetto sostanziale attinente al medesimo tributo.

La tassa automobilistica regionale, pertanto, seppur attribuita alle regioni quanto a gettito non rientrerebbe tra i tributi propri della regione ai sensi del vigente art. 119, secondo comma, Cost. il quale si riferisce ai soli tributi istituiti dalle regioni con proprie leggi nel rispetto del principio del coordinamento con il sistema tributario statale.

Pertanto resterebbe escluso alle regioni il potere di introdurre una qualsiasi modifica alla stessa disciplina, quale dettata dal legislatore statale.